

VADEMECUM GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

IN AMBITO CIVILE

A) Le istanze di Gratuito Patrocinio a spese dello Stato che il Consiglio dell'Ordine ammette, IN VIA PROVVISORIA, sono solo quelle relative alle cause civili e non quelle relative ai processi penali;

B) Per la domanda di ammissione al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, si invitano i Colleghi ad avvalersi dell'apposito modulo presente sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Ancona e a compilare il relativo prospetto indicante il nominativo del richiedente, l'Autorità Giudiziaria competente, la controparte e l'oggetto (la pretesa che si intende far valere);

C) Nella richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio occorre necessariamente indicare:

1. Generalità del richiedente e del nucleo familiare e/o conviventi (specificando il codice fiscale di ciascuno). Si consiglia al richiedente di allegare un certificato di famiglia e/o di autocertificare il proprio stato di famiglia;

AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI

2. Autocertificazione ed attestazione della sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 76 del DPR 115/02, con espressa quantificazione del reddito, risultante dall'ultima dichiarazione (trattasi in sostanza di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46 DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità così come disciplinata dall'art. 76 DPR n. 445/2000, nonché preso atto delle sanzioni penali previste dal D.lgs. n. 113/2002).

2.1. Autocertificazione con espressa quantificazione del reddito del nucleo familiare e/o dei conviventi, solo nel caso in cui l'interessato conviva con il coniuge o altro convivente o con altri familiari, in quanto il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante;

- Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

N.B. L'elevazione di € 1.032,91 del limite di reddito previsto dall'art. 76 DPR 115/02 per ogni familiare convivente di cui all'art. 92 DPR 115/02 non si applica nel settore civile!

2.2. Autocertificazione con espressa quantificazione del reddito prodotto sia in Italia sia eventualmente all'estero (paese di origine) per i cittadini extracomunitari, tramite il deposito di CERTIFICAZIONE CONSOLARE (come previsto dalla Legge).

N.B. Si ritiene sufficiente la richiesta alla autorità consolare dello stato di appartenenza dello stranieri che attesti la sussistenza / insussistenza di redditi prodotti all'estero.

E' quindi sufficiente dimostrare di avere spedito la richiesta al Consolato mediante raccomandata a.r. e/o Pec (nella richiesta e' opportuno richiedere risposta al consolato entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata, in quanto decorso detto termine senza che il Consolato risponda, è possibile ritenere che la risposta sia quella negativa, cioè non esistono redditi all'estero per il richiedente).

- Nell'ipotesi in cui il cittadino extracomunitario sia impossibilitato, per motivi oggettivi, a procurarsi tale certificazione, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ex art. 94 DPR 115/02) da parte dell'interessato, nella quale dichiara di non produrre reddito nel suo paese e di essere impossibilitato a procurarsi la suddetta certificazione consolare. La sussistenza dei motivi oggettivi, di ostacolo al rilascio di certificazione consolare, verrà valutata di volta in volta dalla Commissione Gratuito Patrocinio.

3. IMPEGNO a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

4. RELAZIONE (ex art. 122 DPR 115/02) nella quale si indicano il tipo di azione e/o pretesa che si intende far valere e le ragioni di fatto e di diritto che si fanno valere **utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa**, nonché la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione;

D) *L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegando un documento di identità*

dell'istante). In alternativa la sottoscrizione dell'istante è autenticata dal difensore;

E) In linea di principio l'Ordine può ritenere valida l'autocertificazione sui redditi rilasciata dall'istante, purché tale autocertificazione contenga gli avvertimenti di legge circa le dichiarazioni mendaci. Il Consiglio potrà, comunque, sempre chiedere documenti supplementari nei casi dubbi o quando vi sia incertezza.

F) Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico DPR 43/1973, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al DPR 309/1990, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti e, pertanto, non possono essere ammessi al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato;

G) NELLE SEPARAZIONI E NEI DIVORZI ogni coniuge – sia che si tratti di separazione consensuale o giudiziale o divorzio congiunto o contenzioso - DEVE PRESENTARE SEPARATAMENTE LA PROPRIA ISTANZA DI GRATUITO PATROCINIO (anche nel caso in cui il legale sia il medesimo, per separazione consensuale o divorzio congiunto);

H) Le persone in STATO DI DISOCCUPAZIONE dovranno autocertificare di trovarsi in tale stato specificandone la data di inizio e che la disoccupazione sussiste ancora al momento della domanda.

I) La domanda di gratuito patrocinio NON potrà essere presentata per attività stragiudiziale o per la quale non è prevista l'assistenza di un legale (ex. Costituzione nei giudizi di sfratto per richiedere il solo termine di grazia);

L) RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DELL'ISTANZA: la Commissione, per evidenti ragioni organizzative di speditezza delle istanze, richiederà eventuali INTEGRAZIONI via e-mail e/o Pec e/o fax. Si invitano i Colleghi a precedere alla suddetta integrazione nel termine di giorni 20 dalla richiesta, pena il rigetto della domanda di ammissione.

ELENCO AVVOCATI PER IL GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione.

In particolare, l'Avvocato dovrà specificare il settore di interesse tra quelli presenti nell'apposito modulo presente sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Ancona:

DIRITTO CIVILE

- diritto delle persone e della famiglia
- diritto delle successioni
- diritto della proprietà
- diritto delle obbligazioni
- diritto del lavoro subordinato ed autonomo e controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
- diritto delle società, imprese ed aziende (comprese opere dell'ingegno e concorrenza)
- diritto fallimentare
- diritto agrario
- diritto internazionale e della Unione Europea
- diritto della navigazione
- processo di esecuzione
- arbitrato
- immigrazione

DIRITTO PENALE

- penale ordinario
- esecuzione penale
- minorile

militare

DIRITTO AMMINISTRATIVO

edilizia e urbanistica

pubblico impiego

lavori pubblici e appalti

immigrazione

DIRITTO TRIBUTARIO

civile

penale

CORTE DEI CONTI

responsabilità erariale

pensioni militari e civili

oltre normative e/o Leggi speciali ad esse collegate

Sono richiesti solitamente come prova dell'effettivo svolgimento dell'attività nello specifico settore: n. 3 verbali e/o atti e/o provvedimenti – ordinanze – sentenze – biglietti di cancelleria relativi a 3 diversi procedimenti/giudizi, per ciascun anno, negli ultimi due anni dalla data di richiesta di iscrizione.

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.